

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2280 del 10/05/2021
Oggetto	Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero presso la ditta SAIB S.p.a. di Caorso (PC) (ITALIA). Notificatore PRO ENVIRONNEMENT. Notifica FR 2021 069013.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2359 del 10/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero presso la ditta SAIB S.p.a. di Caorso (PC) (ITALIA). Notificatore PRO ENVIRONNEMENT. Notifica FR 2021 069013.

Notifica: FR 2021 069013
Notificatore: PRO ENVIRONNEMENT, 2 Allée des Sarriettes, 30650, ROCHEFORT DU GARD (FRANCIA – FR)
Destinatario/impianto: S.A.I.B. S.p.A., via Caorsana 5/A, loc. Fossadello, 29012 CAORSO (ITALIA - IT)

I. Decisione

1) La notifica FR 2021 069013 per il trasporto dei seguenti rifiuti:

- codice EER: 191207 (legno)
- codice OCSE: AC170 (lista ambra)
- quantità totale: 4500 t.
- numero di spedizioni: 225
- operazione di trattamento R3
- destinazione: S.A.I.B. S.p.A., via Caorsana 5/A, loc. Fossadello, 29012 CAORSO (ITALIA - IT)

è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

2) la presente Decisione è valida dal 01/06/2021 fino al **31/05/2022**, vedesi anche il consenso dell'autorità di spedizione PNTTD Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Dechets del 04/05/2021 – rif. PNTTD-2021-3181;

3) la presente Decisione non è trasferibile;

4) la presente Decisione è valida in combinazione con le Decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica in oggetto;

5) le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità competenti interessate possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

6) la notifica e i documenti allegati ad essa sono da considerare parte integrante nella presente Decisione;

7) la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

8) l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae SAC di Piacenza, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., sono indicate le seguenti condizioni:

1) per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potranno essere utilizzate esclusivamente le società autotrasportatrici indicate nella documentazione allegata alla notifica FR 2021 069013 (Autotrasporti Colombo srl, Autotrasporti Lombardi, Autotrasporti Mairone srl, F.Ili Benazzi, Groupe Dupessey S.A., Jacquemmoz Transports, J. Subirada, Pigozzi Antenore & C., Sauzon, Setti Trasporti snc, Subitrans SL, Transports Mortigliengo, Transports Thierry Brun, Trasint LTD, Truck Rom International) e da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza. Si ricorda che le società autotrasportatrici operanti in territorio italiano devono essere in possesso di regolare iscrizione

definitiva all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 2) il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9. del documento di notifica e del documento di movimento;
- 3) il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
- 4) il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
- 5) i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato nella notifica (SAIB S.p.a.), senza altri passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
- 6) preso atto che, in base a quanto riportato nel dossier di notifica in esame trasmesso con nota del 20/04/2021 ref. PNTTD-2021-2802 dall'autorità di spedizione PNTTD Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Dechets, l'itinerario è costituito dal percorso via strada dal produttore/detentore dei rifiuti all'impianto di recupero della ditta SAIB S.p.a. e da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpa di Piacenza. Le variazioni al percorso da utilizzare come alternativa in caso di circostanze impreviste, dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 7) durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

- 1) la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
- 2) ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario riportato nella documentazione allegata alla notifica, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
- 3) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
- 4) i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 5) ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 6) ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare quanto prima, e comunque non oltre

trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento non intermedio dei rifiuti;

7) ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:

- il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
- il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;

8) la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile Terzi e Auto, etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;

9) la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:

- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
- le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
- i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
- i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;

10) la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento;

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. ed alle motivazioni espresse dal notificatore;

L'impianto di destinazione SAIB S.p.a. è in possesso di valida autorizzazione per il recupero dei rifiuti in oggetto;

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.6" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 5938,63 effettuato dalla società SAIB S.p.a.;

Nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARPAE SAC
(Dr.sa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.